

della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.

3. Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori al 10% dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

### **Articolo 26 (Revoche)**

1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

- a. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
- e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e

risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

## **TITOLO IV**

### **(Aiuti per servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese)**

#### **Articolo 27 (Oggetto e finalità)**

1. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per programmi di investimento concernenti l'acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese e migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali, specie di fronte alla rapida evoluzione del mercato globale.

2. A tal fine si intende facilitare lo sviluppo delle PMI prevedendo il presente aiuto esente dall'obbligo di notificazione (di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE), in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 214 del 9/08/2008), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato ("Regolamento generale di esenzione per categoria").

3. I programmi di investimento concernenti l'acquisizione dei servizi di consulenza possono riguardare i seguenti ambiti di intervento:

- a. ambiente;
- b. responsabilità sociale ed etica;
- c. internazionalizzazione d'impresa;
- d. *e-business*;

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di media e piccola dimensione - in regime di contabilità ordinaria - in forma singola o costituite in consorzio.

### Articolo 28

#### (Tipologie di investimento ammissibili)

1. La durata delle attività ammesse a finanziamento non potrà essere superiore a 12 mesi.

2. Con riferimento all'ambito "ambiente" possono essere finanziati i seguenti interventi:

- a) adozione *ex novo* di sistemi di gestione ambientale (certificazione EMAS II, ISO 14001 ed ECOLABEL);
- b) realizzazione di studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell'impresa derivanti dall'adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie a minor impatto ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni per l'utilizzo efficiente dell'energia, realizzazione di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero dell'inquinamento da attività produttive).

3. Con riferimento all'ambito "responsabilità sociale ed etica" possono essere finanziati gli interventi riguardanti l'adozione *ex novo* di sistemi di gestione etica e sociale (SA8000).

4. Con riferimento all'ambito "internazionalizzazione d'impresa" possono essere finanziati i seguenti interventi:

- a) programmi di internazionalizzazione funzionali al potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale all'estero realizzati attraverso progetti di collaborazione industriale con partner esteri (quali partnership, joint venture, sfruttamento di brevetti e tecnologie), che possono prevedere servizi di ricerca di partners esteri per la definizione di progetti di investimento e/o accordi di collaborazione industriale da realizzarsi all'estero; studi di fattibilità connessi con la valutazione economico-finanziaria, fiscale, legale contrattuale, e di progetta-

zione/ingegnerizzazione di prodotti/processi inerenti i progetti di investimento e/o di partnership industriale da realizzarsi all'estero; servizi di assistenza tecnica e di tutoraggio all'impresa nelle varie fasi di implementazione e monitoraggio del programma di internazionalizzazione;

- b) programmi di marketing internazionale finalizzati a garantire il presidio stabile dell'impresa nei mercati esteri, che possono prevedere assistenza consulenziale qualificata per la realizzazione di azioni sul campo funzionali alla strutturazione della propria offerta sui mercati esteri, l'introduzione di nuovi prodotti e/o marchi sui mercati esteri frequentati o l'inserimento di prodotti e/o marchi su nuovi mercati esteri, progettazioni di iniziative coordinate di promozione e comunicazione (in particolare attraverso la creazione ed il lancio di marchi collettivi);
- c) partecipazione a fiere e/o ad eventi internazionali, partecipazione ad iniziative di marketing territoriale a regia regionale.

5. Con riferimento all'ambito *e-business* possono essere finanziati programmi che prevedano consulenze specialistiche per lo sviluppo e la personalizzazione di applicazioni infotelematiche, la gestione e la sicurezza delle transazioni economiche su reti telematiche (ad esempio applicazioni di *e-commerce*, applicazioni *business-to-business*, ecc.) e per l'integrazione di questa con gli altri sistemi informativi aziendali (ad esempio: gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, *Business Intelligence*, *Customer Relationship Management*).

6. Gli interventi di cui al comma precedente possono essere finanziati a condizione che il beneficiario utilizzi l'agevolazione per acquistare i servizi al prezzo di mercato e, comunque, non superiore a quello indicato nei bandi o avvisi (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).

**Articolo 29**  
**(Forma e intensità**  
**delle agevolazioni concedibili)**

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto esercizio.
2. Le agevolazioni sono concesse nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate indipendentemente dall'ammontare del programma di investimenti ammissibile così come definiti all'articolo 27, comma 3, del presente Regolamento su un importo finanziato massimo di 400 mila euro per impresa e di 2 milioni di euro per domanda di agevolazione.

**Articolo 30**  
**(Spese ammissibili)**

1. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per l'acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.
2. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 214 del 9/08/2008).
3. Sono esclusi dall'ammissibilità al finanziamento interventi e spese che abbiano avuto inizio prima della richiesta di agevolazione.
4. La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti

abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale.

5. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

6. Per l'adozione di sistemi certificati di gestione ambientale e sistemi di certificazione etica e sociale, sono ammissibili anche le spese per:

- a. consulenze per l'addestramento del personale, nel limite del 20% dell'investimento complessivo;
- b. costi relativi al rilascio del certificato da parte dell'Ente di certificazione (unicamente al primo rilascio).

7. Nel caso specifico di partecipazioni a fiere ed esposizioni, sono ammissibili i costi sostenuti per i servizi di locazione, allestimento e gestione dello stand. Tale incentivo si applica esclusivamente alla prima partecipazione del soggetto beneficiario dell'aiuto ad una determinata fiera o esposizione, in Italia o all'estero, di particolare rilevanza internazionale e non può superare euro 100.000,00 per impresa.

**Articolo 31**  
**(Modalità di ammissione**  
**all'agevolazione)**

1. La valutazione delle iniziative è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione.

2. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.

3. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

- a. la trasmissione della domanda oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;
- b. l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
- c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
- d. l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione.

### **Articolo 32**

#### **(Modalità di selezione dei progetti)**

1. La Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica effettua l'esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria delle proposte.

2. L'attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.

3. Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il

soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

4. Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.

5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

### **Articolo 33**

#### **(Modalità di erogazione e di recupero del contributo)**

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo-contabile e tecnico di congruità.

2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.

3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.

### **Articolo 34**

#### **(Modifiche e variazioni)**

1. Il progetto presentato in fase di candidatura

non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

2. Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.

3. Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori al 10% dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

### **Articolo 35 (Revoche)**

1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

- a. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;

e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

### **TITOLO V (Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione)**

#### **Articolo 36 (Oggetto e finalità)**

1. I programmi d'investimento promossi dalle medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di occupazione e costituiscono un fattore di stabilità sociale e dinamismo economico.

2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti industriali di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione e 20 milioni di euro.

3. Per progetto industriale si intende un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono integrati uno o più investimenti in attivi materiali, investimenti di ricerca e investimenti per acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese.